

REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SBARCO NELL'ISOLA DI CAPRI

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 67 del 30/11/2016

Art.1

Istituzione Contributo di sbarco

1. Il presente regolamento è adottato, in alternativa all'imposta di soggiorno, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n° 446 e successive modifiche, ed è volto a disciplinare l'applicazione del contributo di sbarco di cui all'art. 33, comma 3/bis della legge 28 dicembre 2015 n° 221;
2. In considerazione che sull'isola di Capri insistono due Comuni ed esiste un solo porto, tutte le deliberazioni relative al contributo di sbarco, devono essere adottate in accordo tra i due Comuni.
3. Il contributo di sbarco è istituito a seguito di specifica deliberazione da parte dei rispettivi Consigli comunali di Capri e Anacapri. In tali deliberazioni verrà stabilito il Comune Capofila, la data di decorrenza del contributo, il periodo di vigenza annuale del contributo, la ripartizione del gettito tra i Comuni di Capri ed Anacapri e il termine di riversamento delle quote spettanti al Comune non Capofila.
4. Il contributo di sbarco si applica, fatte salve le eccezioni di cui in seguito, a tutti i passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscano collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgano servizio di trasporto di persone ai fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamento verso l'isola.

Art.2

Modalità di riscossione e riversamento

1. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dai soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone ai fini commerciali. Essi sono responsabili del pagamento del contributo, del riversamento del medesimo al Comune Capofila e degli adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

2. Modalità diverse di riscossione possono essere individuate con delibera di Giunta del Comune Capofila, previo accordo con l'altro Comune, in relazione alle particolari modalità di accesso all'isola.

3. Per omessa o infedele presentazione della dichiarazione sul numero di passeggeri soggetti al Contributo, accertata dal Comune titolare della potestà impositiva, è applicata alla compagnia ed ai soggetti che svolgono attività di trasporto di cui al comma 2 dell'art. 1, una sanzione amministrativa del 200 per cento dell'importo dovuto.

Per omesso, ritardato o parziale versamento del Contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 471 e successive modifiche. Per quanto non previsto con il presente Regolamento si applica l'art. 1, commi dal 158 al 170, della legge 27 dicembre 2006, n° 296.

4. I soggetti responsabili della riscossione del Contributo sono tenuti a riversare, al Comune Capofila, il contributo riscosso entro 15 giorni del mese successivo a quello di riscossione.

Per i soggetti che usufruiscono del sistema di pagamento attraverso i voucher, il versamento del contributo avverrà entro 90 giorni dalla fine del mese di riferimento.

5. I soggetti di cui al comma 4 dell'art. 2 presenteranno, al settore finanziario del Comune Capofila, unitamente al versamento del riscosso, la relazione con l'indicazione del numero di passeggeri paganti e di quelli esenti, come risultante delle emissioni dei biglietti in cui sarà specificata la parte corrisposta a titolo di Contributo. La relazione con l'indicazione del numero di passeggeri paganti e di quelli esenti dovrà essere trasmessa anche al Comune non Capofila.

6. Il versamento sarà effettuato:

- a) su apposito conto corrente intestato al Comune Capofila;
- b) mediante bonifico bancario
- c) tramite eventuali altre procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune

Il Comune capofila provvederà a riversare le quote di spettanza dell'altro Comune come definite e concordate nell'atto di riferimento costitutivo;

Art.3 **Finalità del Contributo**

Il gettito derivante dall'applicazione del Contributo di Sbarco è destinato a finanziare interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale, nonché interventi ed attività in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità.

Art.4 Esenzioni

1. Il Contributo non è dovuto dai soggetti residenti nei Comuni di Capri ed Anacapri, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale nei suddetti Comuni e che sono in tutto parificati ai residenti. Questi ultimi saranno muniti di apposito tesserino, attestante la parificazione ai residenti, che sarà rilasciato dal Comune a richiesta dell'avente diritto.
2. Sono altresì esenti dal pagamento del contributo di sbarco coloro che approdano sull'isola di Capri con imbarcazioni/natanti da diporto non soggette ad autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera – di Capri. Si concede altresì l'esenzione dal pagamento del contributo di sbarco alle guide turistiche con riferimento al numero dei passeggeri di cui alla procedura di pagamento effettuata attraverso i voucher indicata all'art. 2 del presente regolamento per la misura massima di un'esenzione per ogni 15 passeggeri trasportati, dando atto che i relativi dati dovranno essere indicati nel modello predisposto dal Comune Capofila per le dichiarazioni.
3. Sono altresì esenti dal pagamento del contributo di sbarco i soggetti identificati da apposita certificazione a firma dei due Comuni la cui attività riveste carattere di interesse socio culturale e sportiva.

Art.5 Quantificazione Contributo.

1. Il Contributo di Sbarco è fissato nella misura di Euro 2,50 per soggetto passivo. Esso può essere ridotto alla misura di Euro 1,50 nel periodo da novembre a febbraio per favorire il turismo stagionalizzato;
2. I Comuni interessati possono istituire, con apposita deliberazione di Consiglio comunale, il Contributo per l'accesso a zone marine e/o terrestri di pregio ambientale. La deliberazione consiliare dovrà obbligatoriamente contenere:
 - l'individuazione della/e zona/e da assoggettare al contributo;
 - la misura del contributo che non può essere maggiore di € 0,50 per i soggetti che abbiano pagato il Contributo di sbarco e di € 3,00 per i soggetti che non abbiano pagato il Contributo di sbarco;
 - il riparto, tra i Comuni, della quota di € 2,50 del Contributo di accesso per i soggetti che non abbiano pagato il Contributo di sbarco;
 - la individuazione del soggetto responsabile della riscossione del contributo e di tutte le attività consequenziali;

- le ulteriori esenzioni rispetto a quelle previste dal contributo di sbarco.

Art. 6
Disposizioni in tema di accertamento

Il Comune capofila, potrà esercitare attività di controllo sull'attività di cui all'art. 2 del Regolamento avvalendosi dei propri uffici, di uffici pubblici e altro soggetto privato. Gli oneri derivanti da tali attività saranno ripartiti secondo quanto stabilito con la deliberazione istitutiva del contributo di sbarco.

Art.7
Riscossione coattiva

Le somme non versate ai sensi dell'art. 2 del Regolamento e le somme maggiori risultanti da specifico accertamento possono essere versate entro il termine perentorio di 60 gg. Dalla notifica della richiesta da parte del Comune Capofila.
Decorso tale termine le somme saranno riscosse coattivamente con le stesse modalità previste dall'Ente per gli altri tributi.

Art.8
Conguaglio

Nel caso di versamento in eccedenza rispetto al dovuto del Contributo, l'importo eccedente - come certificato dal Comune Capofila - può essere recuperato, dai soggetti responsabili della riscossione, mediante conguaglio a valere sulle somme dovute alla scadenza successiva al rilevamento dell'eccedenza.

Art.9
Controversie

Le controversie in materia di attuazione del presente Regolamento saranno risolte dalla normativa vigente in materia di tributi e preventivamente attraverso procedure di ADR.